



La Cassa

CASSA DI RISPARMIO
DI RAVENNA S.P.A.

Privata e Indipendente dal 1840

REGOLAMENTO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 APRILE 2017

Premessa e fonti normative

La Cassa di Risparmio di Ravenna Spa (di seguito “La Cassa” o la “Banca”) rientra tra gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall’art. 2 bis del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (di seguito il “Regolamento Emittenti”) e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all’art. 2325 bis del codice civile.

Le azioni della Cassa rientrano nel novero degli strumenti finanziari “illiquidi” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.

La Banca:

- è soggetta alla disciplina generale sull’acquisto delle azioni proprie di cui agli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile, di seguito riportati, che impongono alla Banca limiti sia quantitativi che operativi.

Art. 2357.

Acquisto delle proprie azioni.

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2357-ter.

Disciplina delle proprie azioni.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

- è soggetta alla disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato;
- è soggetta alla disciplina in tema di Aggiotaggio di cui all'articolo 2637 del Codice Civile;
- è soggetta alla disciplina di cui all'art. 501 del Codice Penale in tema di "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul mercato o nelle borse di commercio";
- è soggetta alla disciplina di cui al Regolamento UE 575/2013, che agli artt. 77 e 78 regola le fattispecie di Riduzione dei Fondi Propri, così come integrato dal Regolamento UE 241/2014.
- è soggetta alla disciplina del D. Lgs 231/2001, il quale, all'articolo 25 ter (reati societari) introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione ad alcuni reati in materia societaria previsti dal Codice Civile.

La Cassa è stata autorizzata dall'ultima Assemblea ordinaria degli azionisti ad acquistare e disporre di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie (di seguito il "Fondo"), ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. E' stata inoltre autorizzata al riacquisto di azioni proprie dalla Banca d'Italia, con provvedimento del 29 aprile 2015 ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (denominato CRR) e del Regolamento delegato UE n. 241/2014, per un importo pari a massimo 9 milioni di euro, successivamente aumentato a 14 milioni di euro con provvedimento del 6 ottobre 2017.

La Cassa, in osservanza di quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n.0092492 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale", ha deliberato di aderire, tramite Banca Akros di Milano (aderente diretto), al sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf Order Driven comparto azionario (di seguito "Hi-Mtf").

La Cassa intende regolamentare l'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie in connessione con la negoziazione delle sue azioni in un mercato MTF, ispirandosi alle "prassi di mercato" di cui alla Delibera Consob 16839/2009 e rispettando le eventuali prassi di tempo in tempo vigenti applicabili alle negoziazioni sui mercati MTF, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci nonché di quanto definito dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie della Banca sul mercato Hi-Mtf.

Articolo 2. Finalità di utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie, è rimessa, nell'ambito dei criteri deliberati dall'Assemblea, al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di acquisto e disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie, potrà avvenire per le finalità volta per volta preventivamente determinate dal Consiglio di amministrazione, tra le quali rientrano a titolo esemplificativo:

1. sostegno della liquidabilità del titolo;

2. assegnazione di azioni ai soci a titolo di dividendo, se già presenti nel Fondo Acquisto Azioni proprie;
3. impiego delle azioni già presenti nel Fondo Acquisto Azioni proprie come corrispettivo nell'ambito di operazioni di interesse della Banca.

Articolo 3. Sostegno della liquidabilità del titolo

L'acquisto di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie, nell'ambito del corrispettivo minimo e massimo determinati dall'Assemblea, è finalizzato, come deliberato dall'Assemblea, a supportare continuità e liquidità negli scambi sul titolo, nell'interesse della generalità degli azionisti.

Tale finalità, prevista tra le prassi di mercato ammesse dalla Consob, viene attuata dalla Banca nel rispetto del presente Regolamento, che recepisce anche le linee dettate dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il sostegno della liquidità del titolo avviene attraverso l'inserimento nel mercato di ordini di acquisto o vendita di azioni, con la continuità ritenuta necessaria per favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni.

Articolo 3.1 Limiti operativi di intervento in termini di numero azioni

La Banca può intervenire nelle negoziazioni in utilizzo del Fondo, tramite l'aderente diretto al mercato, in ogni asta settimanale, osservando le "prassi di mercato" di tempo in tempo vigenti.

Articolo 3.2 Limiti operativi di intervento in termine di prezzo

La Cassa vuole evitare che l'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie possa influenzare la fissazione del prezzo delle proprie azioni, pertanto l'utilizzo del Fondo, in acquisto o vendita, sarà effettuato cercando di avere un comportamento passivo rispetto alle proposte di negoziazione immesse dalla clientela, nel rispetto del principio di efficienza e trasparenza della *price discovery* nonché delle regole del mercato Hi-Mtf.

La Banca, in utilizzo del Fondo, può intervenire nella negoziazione, in ogni asta settimanale, osservando i seguenti limiti:

- in caso di acquisto, il prezzo di eventuale intervento non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto "indipendente" (cioè "al di fuori dell'attività di sostegno alla liquidità") più elevata presente nel mercato al momento dell'intervento;
- in caso di vendita, il prezzo di eventuale intervento non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel mercato al momento dell'inserimento.

In ogni caso i prezzi degli interventi non possono superare i limiti autorizzati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 3.3 Comunicazioni al pubblico delle operazioni

Entro la fine del giorno lavorativo successivo all'ultima giornata di negoziazione la Banca, qualora intervenga sul mercato in acquisto o in vendita in utilizzo del Fondo, mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web www.lacassa.com, le seguenti informazioni:

- controvalore dell'intervento;
- tipo operazione (acquisto o vendita) effettuata;
- numero di azioni proprie oggetto dell'intervento.

Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre (31/03 - 30/06 - 30/09 – 31/12), la Banca, con riferimento al trimestre precedente, pubblica sul proprio sito web www.lacassa.com, le seguenti informazioni:

- controvalore complessivo in acquisto e/o vendita del trimestre;
- numero delle azioni acquistate e/o vendute del trimestre;
- numero e controvalore delle azioni proprie in portafoglio giacenti a fine trimestre.

Articolo 4. Controlli

La Cassa adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

In particolare, quale Funzione di controllo di terzo livello, l'Ufficio Revisione Interna verifica periodicamente il regolare utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie, il rispetto dei limiti operativi e quantitativi connessi all'utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie, con riferimento sia al controvalore massimo di azioni che il Fondo può acquistare, sia al prezzo delle compravendite, il cui ammontare minimo e massimo è stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Articolo 5. Registrazione delle operazioni concluse

In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative all'inserimento degli ordini di negoziazione immessi nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.

Articolo 6 – Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento ed ogni successiva modica dello stesso sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il Regolamento è pubblicato nel sito internet della banca www.lacassa.com nella sezione "Azioni La Cassa".